

Il lavoro d'Inquadramento sarà preceduto dalla visione della posizione degli impiegati ritornati dal servizio militare dopo le promozioni determinate nel settembre 1919 e di quelle che si trovavano allora in aspettativa e che sono rientrati successivamente, nonché di coloro che al 1° gennaio 1920 avessero maturato diritto al conseguimento della promozione di anzianità o dell'assunto quinqueennale previsti dagli attuali ordinamenti. - A siffrata ragione si procederà applicando gli stessi criteri seguiti nella circoscrizione delle accennate promozioni.

All'atto dell'Inquadramento nel nuovo ruolo organico, gli impiegati manterranno, l'uno rispetto all'altro, il posto loro assegnato nell'organico attuale.

L'iscrizione nel detto nuovo ruolo avrà effetto dal 1° gennaio 1920 per quanto concerne la nuova misura degli stipendi e delle competenze accessorie.

Gli assegnati personali, quando non sieno dati per speciali incarichi, resteranno conglobati nelle nuove sistemazioni.

Gli attuali applicati, ragionieri, segretari e archivisti saranno inquadrati seguendo la nuova tabella dei segretari a ciascuno saranno conferiti, salvo quanto è detto in seguito, tanti passaggi progressivi di stipendio nella tabella stessa, quante sono state complessivamente le classi percorse nei diversi gradi, a partire

CRITERI DI MASSIMA PER L'INQUADRAMENTO



re dalla data di iscrizione a ruolo, mantenendo nello stipendio, cui
per tal modo l'impiegato verrà assegnato, l'anzianità maturata nella
classe raggiunta, se e in quanto ciò sia possibile e conciliabile co
il concetto sopra enunciato di non turbare l'ordine delle precedenz
già acquisite nell'organico attuale.

Anche l'aumento quinquennale dello stipendio, del
quale all'atto dell'inquadramento fruisca l'impiegato in luogo dell
promozione, sarà considerato ai fini del passaggio di stipendio in cu
rimarrà congelato. - In tali casi però la decorrenza nello stipendi
nuovo assegnato, ai fini del successivo aumento, non potrà superare t
anni quando il tempo utile per i passaggi previsti dalle tabelle sa
stabilito in quattro anni, e due anni quando esso sia stabilito in
tre.

All'intuori di questo caso, ai fini del passaggio d
stipendio, non si terrà conto degli altri quinquenni eventualmente
tenuti durante la carriera, ad eccezione di uno solo che sia stato
conferito al Ragioniere, ovvero al Segretario, ovvero al Sotto Cassi
re di 1^a classe e che non sia stato susseguito da promozione entro
cinque anni successivi al conferimento del quinquennio stesso. - Del
detto quinquennio però non si terrà conto quando l'impiegato fruisca
del quinquennio, potrà godere nell'inquadramento stesso soltanto di

ulteriore passaggio di stipendio purché però, dalla data di decorrenz
za del quinquennio, sia maturato il tempo utile stabilito dalla tab
la che lo riguarda. - Se dopo ciò rimarrà ancora margine, l'eccedenza

... che non abbiano compiuto tre anni di anzianità, saranno collocati
provenienti da classi anteriori abolite, gli applicati della classe me
Premesso che nella 3ª classe non esistono più applicati

l'avvenuta applicazione di provvedimenti disciplinari.
per lezioni di mese, e delle perdite di tempo subite per effetto de
del tempo passato in aspettativa, che si calcolerà a mesi completi anc
Sarà naturalmente tenuto conto, quando ne sia il caso, e

gli stipendi portati dalle tabelle.
dio organico non sarà considerato utile come passaggio nella scala de
Il passaggio da un grado a altro equivalente per stipen

gli applicati.
ta, sarà quella stabilita come appresso per le abolite classi 5ª e 4ª
La determinazione di tale minimo, quando non fosse espressamente indi
belle soltanto nel caso in cui essa abbia raggiunto un minimo di temp
rate utile a un passaggio nella scala degli stipendi portati dalle ta
si ovvero di nuova istituzione, la permanenza fatta in essi sarà consi
Quando trattati di classi o gradi a classe unica sopra

stabiliti come decorrenza utile al successivo aumento.
rimarrà ancora margine, l'ecedenza sarà mantenuta entro i limiti pre
que anni, potrà godere soltanto di un ulteriore passaggio. - Se dopo ot
del quinquennio, pur avendo un'anzianità nella classe superiore al cin
L'impiegato che all'atto dell'inguardamento non risultasse

successivo aumento.
sarà mantenuta entro i limiti prestabiliti come decorrenza utile al

a L.4000. con la decorrenza della propria iscrizione a ruolo. -- quelli che abbiano maturato tre anni o più, saranno collocati a L.4750. con la decorrenza che risulterà dopo la deduzione dei tre anni.

Gli applicati di 2ª classe che non provengano da classi anteriori abolite e non abbiano compiuto tre anni di anzianità, saranno collocati a L. 4750. con la decorrenza della propria classe. -- quelli che, nelle stesse condizioni, abbiano maturato tre anni o più, saranno collocati a L.5500. con la decorrenza che risulterà dopo la deduzione dei tre anni.

Gli applicati di 2ª classe che provengano invece da classi anteriori abolite, anche quando non abbiano compiuto i tre anni, saranno collocati a L.5500. se appartennero a una delle classi abolite, ovvero a L.6250. se appartennero ad entrambe. -- però la permanenza nelle dette classi abolite fu inferiore a due anni per ciascuna di esse, non se ne terrà conto, onde gli applicati di 2ª si trovino in tale circostanza e non abbiano compiuto i tre anni, saranno collocati a L.4750. con la decorrenza della propria classe. -- Quando il tempo passato nelle due classi abolite rappresenti complessivamente non meno di tre anni compiuti, sarà accordato il passaggio a L.5500. Gli applicati di 1ª classe che non provengano da classi anteriori abolite e non abbiano compiuto tre anni di anzianità, saranno collocati a L.5500. con la decorrenza della propria classe. -- quelli nelle stesse condizioni, abbiano maturato tre o più anni, saranno collocati a L.6250. con la decorrenza che risulterà dopo la deduzione dei

anni.
Gli applicati di I^a classe che provengono invece da una o da
tre anni, saranno collocati a L. 6250. se appartennero a una sola delle
classi abolite, ovvero a L. 7000. se appartennero ad entrambe. - Se però
permanenza nelle dette classi abolite fu inferiore a due anni per cia
na di esse, non se ne terrà conto, e quindi gli applicati di I^a che si
trovino in tale circostanza e non abbiano compiuto i tre anni, saranno
collocati a L. 5500. con la decorrenza della propria classe. - Quando p
il tempo passato nelle due classi abolite rappresenti complessivamente
non meno di tre anni compiuti, sarà accordato il passaggio a L. 6250.
Analogamente si procederà nei riguardi degli attuali ragionieri
o segretari, tenendo conto di quelli che fecero una o entrambe le clas
sopresse degli applicati, con la variante che anziché di due anni la
manenza minima in ciascuna delle classi abolite, per potersene tener co
to, sia stata almeno di anni due e mezzo, ovvero complessivamente di t
anni e mezzo.
Per gli attuali Sotto Capi Ufficio e Capi Ufficio si esaminerà
anzitutto il punto di collocamento che spetterebbe su la tabella del
segretari, facendo il computo delle classi percorse nei gradi precedenti
con l'aggiunta di una classe per i Sotto Capi Ufficio, di due per i Capi
Ufficio di 3^a e così via. - Si confronterà poi lo stipendio che ne risul
ta con quello che nelle tabelle del Sotto Capi Ufficio e Capi Ufficio
in relazione all'anzianità ^{di grado} per i primi, e per i secondi al posto corris



5

10000.
9250.
8500.
7750.
7000.
6250.
5500.
4750.
4000.

tabella segretari
tabella sotto capi ufficio

10500.
9700.
8900.
8100.
7300.
6500.
10000 = 9700 } + 300
10000 = 8900 } + 100
9250 = 8100 } + 1150
8500 = 7300 } + 1200
6500 } + 1250

se a rimanere in tale grado:

amenti nel modo seguente, qualora il detto Capo Ufficio contin
bero L. 7750, sarebbe di L. 1250, e verrebbe compensato nei successi
teriore a quattro anni e al quale nella tabella dei segretari tocche
equiparazione data a un Capo Ufficio avente anzianità di grado
sorbito dai successi aumenti di stipendio. - Per esempio, un assegno
Stipendio assegno di equiparazione andr gradatamente
tare il periodo necessario al conseguimento dello stipendio superior
te alla differenza, e con riconoscimento dell'anzianità utile a compi
ciascuno sarà assegnato agguindandovi, se del caso, un assegno equiva
della tabella relativa al grado stesso. - E a quest'ultimo stipendio
dente alla classe raggiunta - partendo, s'intende, dalla somma inizia



S'intende che se trattati di Sotto Capi Ufficio e Capi Ufficio provenienti dalle abolite classi 5^a e 4^a degli applicati, si seguirà lo stesso criterio enunciato per i ragionieri. - Se i detti impiegati hanno appartenuto a classi soppresse di altri gradi o del loro grado il tempo passato in ciascuna di esse, purché non sia stato minore di due anni e mezzo, sarà considerato utile al passaggio di stipendio. Per i Capi di Agenzia si procederà come per i Capi Ufficio. Gli attuali Sotto Capi Ufficio saranno inquadrati in base alla tabella dei Cassieri con gli stessi criteri indicati per i ragionieri e archiviati. Per i Sotto Cassieri provenienti dalla soppressa 3^a classe, il tempo passato nella medesima, purché non sia stato minore di due anni, sarà considerato utile al passaggio di stipendio. Analogamente si procederà per tutti gli altri gradi anche per quanto riguarda le abolizioni di classi o di gradi eventualmente avvenute.

L'inquadramento degli avvocati, che iniziarono la loro carriera col grado di Sotto aggiunti o di aggiunti legali, sarà fatto partendo dalla tabella provvisoria degli avvocati aggiunti. Uguale cosa, per analogia, sarà fatta per gli ingegneri. -

L'inquadramento degli attuali aiutanti di Cassa avrà luogo tenendo anche presente la tabella dei Commissari di Cassa, dai quali essi provengono. - Agli aiutanti di Cassa attuali, che saranno inquadrati con decorrenza 1^o gennaio 1920 con la qualifica di Aiutanti

Roma 24 aprile 1920

Cassieri, sarà dato un assegno personale di L. 400 annue, non utile agli effetti delle Casse di Previdenza.

Per l'ingradimento dei Capi Usolieri si terrà presente anche la tabella degli Usolieri.

L'ingradimento dei Cassieri Principali e Direttori, sarà fatto in relazione al numero delle classi percorse nel rispettivo grado, riconoscendo l'anzianità maturata nell'ultima classe, tenendo presenti le classi abolite, purché la permanenza in ciascuna di queste non sia stata inferiore a tre anni.

Anche i Sotto Capi Servizio, Capi Servizio e Ispettori Superiori saranno collocati nello stipendio del nuovo ruolo in relazione al numero delle classi percorse nel grado rispettivo con riconoscimento dell'anzianità maturata nella classe attuale.

Per gli Allievi Ispettori, gli anni passati nell'attuale grado saranno considerati come passati nella qualità che li ha avuto organico da agli Aggiunti Ispettori agli effetti del conferimento delle funzioni di Ispettori.

Gli Ispettori prenderanno il posto che deriverà loro collocando, a partire dalla data della loro assegnazione nella carriera Ispettiva, come se essi avessero fatto tre anni di Allievo Ispettori prima di passare al grado effettivo.

Gli Amministratori saranno inquadrati in base alla tabella dei segretari.

I casi speciali saranno equitativamente risolti in relazione alle norme di cui sopra e secondo lo spirito che le informa